

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER IL LAZIO - SEDE DI ROMA

**RICORSO CON ISTANZA DI SOSPENSIONE E RICHIESTA DI
ADOZIONE DI MISURE CAUTELARI COLLEGIALI EX ART.**

55 CPA

Per **Avv. DEBORAH LOMBARDI**, nata a Napoli il 17.8.1969, residente in Via Inghirami 11 Firenze CF LMBDRH69M57F839Q rappresentata e difesa dall'Avv. Maurizio Bufalini (C.F. **BFLMRZ66L23D612I**) e dall'Avv. Maurizio Cecconi (C.F. **CCCMRZ49L09H501Q**) in virtù di mandato a margine del presente ricorso ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del secondo in Via Ugo De Carolis 34/B ROMA i quali difensori **dichiarano ai sensi dell'art. 176 II° Co. Cpc di voler ricevere gli avvisi e le comunicazioni di Cancelleria al seguente numero di FAX: 055-29.07.45 oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: *maurizio.bufalini@firenze.pecavvocati.it***

- ricorrente -

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *protempore*, C.F. 80185250588, con sede in Viale Trastevere n. 76 ROMA;
- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro *protempore*, C.F.

80185250588, elettivamente domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Via dei Portoghesi, n. 12, ROMA;

- resistenti -

NEI CONFRONTI DI

- Sig.ra **BERGONZI LAURA** C/o Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte Direzione Generale Via Pietro Micca n. 20 TORINO – 10122

- Sig.ra **MOTTOLESE AZZURRA**, C/o Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio Direzione Generale Viale Giorgio Ribotta n. 41/43 ROMA – 00144 -

- controinteressati -

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA ED AMMISSIONE ALLA PROVA ORALE CON RISERVA,

1) del Decreto del Direttore Generale del 17.4.2019 n. 663 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non include la ricorrente (Doc.1);

2) della Nota del 16.4.2019 prot. n. 8587 contenente gli esiti della valutazione delle prove scritte richiamata nel DDG 17.4.2019 n. 663 e non comunicata (Doc.2);

3) del Provvedimento del 13.11.2018 con cui la Commissione del Concorso ha definito e approvato la griglia di correzione delle prove scritte (Doc.3);

4) dei Provvedimenti di data sconosciuta con cui la Commissione del Concorso ha corretto e valutato le prove scritte della ricorrente con assegnazione del punteggio di 60/100 alla prima prova (Doc.4) e di 64/100 alla seconda prova scritta (Doc.5), ivi comprese le schede di valutazione delle prove;

5) di ogni altro atto presupposto, conseguente e connesso.

FATTO

1. Con Decreto del Direttore Generale del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA del 19.3.2018 n. 283 (in GU 27.3.2018 4° Serie speciale 'Concorsi ed esami' n. 25) è stato pubblicato il BANDO per il "*Concorso pubblico per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*" (Doc.6).

* * * * *

2. La ricorrente essendo in possesso dei prescritti requisiti ha presentato domanda di partecipazione alla procedura concorsuale nel termine indicato dal Bando (Doc.7) ed ha sostenuto le **PROVE SCRITTE** nelle date del 25 e 26 ottobre 2018 presso l'Ergife Hotel e Conference Center Via Aurelia n. 619 ROMA.

* * * * *

3. La Commissione esaminatrice ha proceduto alla correzione e valutazione delle prove scritte della ricorrente con assegnazione dei punteggi di 60/100 e 64/100 (Docc.4-5) che risultano inferiori alla

soglia minima di 70/100 stabilita dal Bando (Art. 10 Comma 7 Doc.6) per il superamento di ciascuna prova.

La ricorrente **non è stata** pertanto **ammessa alla prova orale** da parte della Commissione esaminatrice.

I risultati delle prove scritte sono stati pubblicati in data 17.4.2019 con il Decreto del Direttore Generale del MIUR del 17.4.2019 n. 663 che riporta **l'elenco dei soli candidati ammessi alla prova orale** (Doc.1).

* * * * *

4. Il provvedimento di mancata ammissione alla prova orale e gli altri atti e provvedimenti indicati in epigrafe sono illegittimi e lesivi per i seguenti motivi di

DIRITTO

1. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ART. 10 COMMA 4 DEL BANDO e DEGLI ARTT. 3 e 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITA' DI TRATTAMENTO e ARBITRARIETA. VIOLAZIONE DELLA PAR CONDICIO TRA CONCORRENTI.

1.1. La funzione del concorso pubblico è quella di reclutare il personale più preparato, nel rispetto dell'art. 97 COST. (CONS. STATO Sez. VI 9 giugno 2010 n. 3671).

L'art. 10 Comma 4 del Bando ha stabilito che *“Nel corso delle prove scritte, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di ...supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, nonché di*

comunicare tra loro. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso".

* * * * *

1.2. Orbene, è accaduto che durante lo svolgimento della seconda prova scritta del 26.10.2018 **il Presidente della Commissione esaminatrice**, su richiesta di alcuni candidati, si sia allontanato dall'aula d'esame per **reperire il testo del Regolamento Europeo n. 679/2016 e successive rettifiche** (in materia di trattamento e libera circolazione dei dati personali) necessario per lo svolgimento della traccia del secondo compito, **abbia fatto rientro** alle ore 11,15/11,30 **in aula portando con sé numerose fotocopie** del testo del Regolamento ed **abbia messo le fotocopie** sui tavoli in fondo all'aula **liberamente a disposizione di tutti i candidati** (v. scambio di *messaggi su Facebook Lombardi – Capobianco Doc.8*).

I candidati che non avevano effettuato alcun studio del Regolamento Europeo in questione hanno ovviamente 'approfittato' delle fotocopie del testo normativo 'distribuite' dal Presidente della Commissione e nel lasciare i propri banchi per recarsi a prelevare le fotocopie in fondo all'aula d'esame non hanno mancato di comunicare gli uni con gli altri, scambiarsi opinioni sulla traccia del compito e confrontarsi sulle soluzioni da dare al caso concreto (v. nuovamente scambio di *messaggi su Facebook Lombardi – Capobianco Doc.8*), il tutto in dispregio anche del divieto di comunicazione sancito dall'art. 10 Comma 4 del Bando (Doc.6).

* * * * *

1.3. Appare evidente che con tale condotta posta in essere in dispregio delle prescrizioni del Bando il Presidente della Commissione esaminatrice **abbia avvantaggiato del tutto illegittimamente i candidati che non avevano conoscenza del Regolamento Europeo** rispetto a quelli che tale conoscenza possedevano, con violazione del principio della *par condicio* tra concorrenti nonché dei principi di buon andamento della PA (art. 97 Cost.) e di uguaglianza (art. 3 Cost.).

* * * * *

1.4. E' ben noto che in tema di concorso pubblico il **principio della *par condicio*** tra concorrenti desumibile (anche) dall'art. 97 Cost. impone che i candidati **siano posti tutti sullo stesso piano** agli effetti dell'accertamento del grado di professionalità e di preparazione (TAR ROMA LAZIO Sez. III 18 giugno 2013 n. 6143; (TAR ROMA LAZIO Sez. III 18 aprile 2013 n. 4323) senza favoritismi di sorta.
Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

2. VIOLAZIONE DI LEGGE. VIOLAZIONE ART. 12 DPR 9.5.1994 N. 487. ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

2.1. A norma dell'art. 12 del DPR 9.5.1994 n. 487 "*Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di*

valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove”.

Nella seduta del 13.11.2018 con verbale n. 12 la Commissione esaminatrice del Concorso “*ha definito la **griglia di valutazione** che verrà adottata per l’esame delle prove scritte*” (Doc.3).

* * * * *

2.2. Secondo la scienza della docimologia la griglia di correzione deve essere composta da **Indicatori** che individuano ciò che viene indagato (la pertinenza, la coerenza espositiva, la correttezza e appropriatezza del linguaggio, l’approfondimento teorico v. griglia Doc.3), da **Descrittori** che indicano le valutazioni delle singole condotte/prestazioni dell’esaminando correlandole ad un diverso **Peso/Punteggio** specificamente attribuito a ciascuna delle valutazioni inserite nella griglia, nel range di riferimento per ogni singolo indicatore.

In ambito valutativo **l’Indicatore per essere attendibile deve essere espresso attraverso Descrittori che siano specifici.**

* * * * *

2.3. Orbene, la **Griglia di correzione** delle prove scritte adottata dalla Commissione esaminatrice ed impiegata per la correzione delle prove della ricorrente (v. Doc.3), si caratterizza per la presenza di **Criteri** suddivisi in **Indicatori** ma **risulta del tutto manchevole dei Descrittori.**

Si evidenzia, infatti, che per ogni Indicatore/Criterio di valutazione è previsto un **punteggio che va da un minimo ad un massimo** senza

alcuna indicazione né del Descrittore né della diversa e specifica valutazione correlata alla diversa gradazione di punteggio nell'intervallo tra minimo e massimo della scala di riferimento.

LA GRIGLIA UTILIZZATA DALLA COMMISSIONE ESAMINATRICE (v. Doc.3) NON RIPORTA I DESCRITTORI ovvero la valutazione specifica assegnata in maniera trasparente, oggettiva e non arbitraria al voto/punteggio **PER CIASCUN INDICATORE ALL'INTERNO DELLA SCALA DI RIFERIMENTO.**

Si aggiunga che **le scale di riferimento** riportate nella griglia si differenziano tra di loro a seconda dei singoli Indicatori (35 - 50; 21 - 30; 14 - 20 v. Doc.3).

A seconda della singola scala di riferimento applicata lo stesso punto ha (immotivatamente) un peso diverso.

Alla Commissione viene, quindi, **lasciata la libertà di tradurre in voto la propria valutazione** (soggettiva e personale) con riguardo all'indicatore di volta in volta utilizzato e al punteggio assegnato.

* * * * *

2.4. Da ciò ne consegue che la **Griglia di correzione** adottata, contenendo solo dei macro-indicatori (senza descrittori differenziati per i diversi punteggi all'interno dell'intervallo tra minimo e massimo) con un punteggio minimo/massimo (differenziato in ragione della scala di riferimento), non è in grado di guidare adeguatamente la commissione

nell'attribuzione dei punteggi e di esplicitare l'iter logico seguito nella valutazione finale.

L'attribuzione dei punteggi è derivata dalla sommatoria di sub-punteggi che non corrispondono a descrittori di giudizio predeterminati con il risultato che la valutazione delle prove risulta inficiata da **ASSOLUTA ARBITRARIETÀ** ed è quindi **totalmente inattendibile**.

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

3. ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DEI FATTI nonché PER ARBITRARIETÀ, ILLOGICITA' ED IRRAGIONevolezza MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

3.1. La Commissione esaminatrice nell'aprire le buste sigillate contenenti i compiti scritti della ricorrente e comunque nelle operazioni di correzione **ha letteralmente 'mescolato' le pagine della brutta copia del compito con quelle della bella copia** di entrambe le prove con il risultato che **le pagine** del singolo elaborato scritto al momento della valutazione **non solo non si trovavano (più) nell'ordine** con il quale erano state scritte dalla ricorrente **ma risultavano inframezzate da pagine della brutta copia.**

Il dato è evidente ed emerge *ictu oculi* dall'esame dei file di PDF contenenti le prove scritte che lo stesso MIUR ha inviato in sede di accesso agli atti all'odierna ricorrente dove le pagine degli scritti sono

state collazionate senza alcun ordine e interscambiate (v. Docc.4-5 e lettera di trasmissione MIUR Doc.9).

L'esame del file PDF delle prove scritte evidenzia peraltro l'apposizione da parte della Commissione esaminatrice di **un segno rosso a margine della pagina n. 9** del primo compito quando la versione 'in bella' del compito è iniziata alla successiva pagina n. 10 che riporta, invero, la traccia del tema (*"Il candidato, premesse considerazioni sistematiche in ordine a ..."*) e, a seguire, lo *"Svolgimento"* (v. Doc.4).

Dunque, il giudizio – negativo – della Commissione esaminatrice si è formato sulla 'brutta' copia del compito e comunque su un elaborato scritto che è stato modificato e stravolto nella sua struttura rispetto alla versione originaria redatta dalla ricorrente.

* * * * *

3.2. Le **valutazioni** espresse da una Commissione di concorso nelle prove scritte (e orali) dei candidati costituiscono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica ma **non sfuggono al sindacato di legittimità** del Giudice Amministrativo quando siano inficiate *"ictu oculi"* da **eccesso di potere**, sub specie delle figure sintomatiche dell'**arbitrarietà, irragionevolezza, irrazionalità e travisamento dei fatti** (CONS. STATO Sez. IV 29 dicembre 2014 n. 6387; TAR LAZIO Sez. I 2 dicembre 2013 n. 10349; TAR EMILIA ROMAGNA BOLOGNA Sez. I 12 gennaio 2011 n. 9; CONS. STATO, sez. IV, 27

novembre 2008, n. 5862; CONS. STATO, sez. IV, 12 marzo 2007 n. 1188; CASS. SSUU 21 giugno 2010, n. 14893).

Da qui, il vizio di illegittimità indicato in rubrica.

* * * * *

**SULL'ISTANZA DI SOSPENSIONE e SULLA RICHIESTA DI
MISURE CAUTELARI EX ART. 55 CPA**

1. Quanto al *fumus boni iuris*, non si può che rinviare ai singoli motivi di impugnazione dedotti con il presente ricorso.

* * * * *

2. Quanto al *periculum*, si rileva che la notizia di non poter sostenere la prova orale del concorso ha determinato nella ricorrente, come è facile intuire, uno stato di preoccupazione che ben presto si è trasformato in sindrome ansiosa nella vita di relazione e di lavoro tenuto conto dell'impegno e degli sforzi anche economici profusi 'nella preparazione del concorso' per 6 mesi.

I tempi ordinari del processo risultano certamente inadeguati a tutelare la situazione giuridica della ricorrente tenuto conto che dai calendari pubblicati la prova orale è terminata il 31.5.2019 (v. avviso calendarizzazione prove orali MIUR Doc.10) e **sono quindi imminenti le assunzioni** dei vincitori del concorso.

* * * * *

3. Peraltro, *“nel caso di specie deve essere privilegiato il favor participationis il quale, nel caso di tali procedure, assume un rilievo anch'esso diverso da come è inteso nell'ambito delle gare ad evidenza*

pubblica in quanto, mentre in quest'ultimo caso è un corollario dell'art. 41 Cost., nel caso delle procedure concorsuali, esso va ad incidere sulle prospettive di vita e sullo stesso sviluppo della personalità del candidato, tutelati entrambi dall'art. 2 della Cost." (TAR LAZIO ROMA Sez. II ter, 17 giugno 2009 n. 5748).

A fronte di tale danno non sussiste alcuna situazione di reale pregiudizio che deriverebbe al Ministero dalla provvisoria sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

La situazione è dunque tale, rispetto al criterio della necessaria comparazione degli interessi in gioco sulla quale giurisprudenza e dottrina costantemente insistono, da configurare come prevalente l'interesse della ricorrente all'ottenimento della sospensione e delle misure cautelari richieste.

P.Q.M.

Si chiede che codesto Ecc.mo Tribunale Amministrativo Regionale Voglia:

1) **in via preliminare**, **sospendere** i provvedimenti impugnati e **ordinare l'ammissione** con riserva della ricorrente **alla prova orale** da tenersi in sessioni suppletive;

2) **nel merito**, accogliere il presente ricorso e per l'effetto **annullare** i provvedimenti impugnati e **disporre** che la prova scritta sia riesaminata e rivalutata da diversa Commissione alla luce dei motivi del ricorso **oppure disporre** che la prova scritta venga nuovamente somministrata alla ricorrente.

Vittoria di Spese e Compensi professionali ex DM 10.3.2014 n. 55.

Si chiede l'audizione personale dei sottoscritti difensori in Camera di Consiglio.

IN VIA ISTRUTTORIA, si chiede ammettersi prova testimoniale

ex art. 63 III° Co. Cpa sui seguenti capitoli:

1) DCV che *“Durante lo svolgimento della seconda prova scritta tenutasi il 26.10.2018 presso l'Ergife Hotel e Conference Center il Presidente della Commissione esaminatrice si è allontanato dall'aula d'esame a metà mattinata, è rientrato alle ore 11,15/11,30 portando con sé numerose fotocopie del testo del Regolamento Europeo n. 679/2016 ed ha messo le fotocopie del Regolamento Europeo a disposizione di tutti i candidati sui tavoli in fondo all'aula”*;

2) DCV che *“molti candidati si sono alzati dai propri banchi, sono andati a prelevare in fondo all'aula le fotocopie del Regolamento Europeo e sono tornati alle proprie postazioni e che, nel fare tutto ciò, hanno chiacchierato e comunicato l'uno con l'altro”*.

Si indicano come **TESTIMONI**: **CAPOBIANCO ANNALISA**,
BERGONZI LAURA C/o Ufficio Scolastico Regionale per il
Piemonte Direzione Generale Via Pietro Micca n. 20 TORINO – 10122;
MOTTOLESE AZZURRA, C/o Ufficio Scolastico Regionale per il
Lazio Direzione Generale Viale Giorgio Ribotta n. 41/43 ROMA –
00144 -

Si deposita:

- 1) Decreto del Direttore Generale del 17.4.2019 n. 663 del MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA che non ammette la ricorrente alla prova orale e dell'allegato elenco dei candidati ammessi alla prova orale nella parte in cui non include la ricorrente (**provv. impugnato**)
- 2) Nota del 16.4.2019 prot. n. 8587 contenente gli esiti della valutazione delle prove scritte richiamata nel DDG 17.4.2019 n. 663 e non comunicata (**provv. impugnato**)
- 3) Provvedimento del 13.11.2018 con cui la Commissione del Concorso ha definito e approvato la griglia di correzione delle prove scritte (**provv. impugnato**)
- 4) Provvedimento di data sconosciuta con cui la Commissione del Concorso ha corretto e valutato la prima prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio di 60/100 (**provv. impugnato**)
- 5) Provvedimento di data sconosciuta con cui la Commissione del Concorso ha corretto e valutato la seconda prova scritta della ricorrente con assegnazione del punteggio di 64/100 (**provv. impugnato**)
- 6) Decreto del DG del MIUR del 19.3.2018 n. 283 (in GU 27.3.2018 4° Serie speciale 'Concorsi ed esami' n. 25) con cui è stato pubblicato il BANDO per il "*Concorso pubblico per esami, a cinque posti per l'accesso al profilo professionale di dirigente*

amministrativo di seconda fascia nel ruolo del personale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca";

- 7) Domanda di partecipazione al Concorso di Avv. Lombardi Deborah
- 8) scambio di *messaggi su Facebook* Lombardi – Capobianco
- 9) PEC del MIUR di trasmissione delle prova scritte
- 10) avviso calendarizzazione prove orali MIUR.

Ai fini del DPR 30.5.2002 n. 115 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminato e che trattandosi di Pubblico Impiego il contributo unificato dovuto è pari ad €. 325,00.

Firenze-Roma, lì 14 giugno 2019

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Maurizio Cecconi

Il presente atto è dichiarato dall'Avv. Maurizio Bufalini, che a tal fine lo ha sottoscritto, conforme all'originale trasmesso via fax al codifensore Avv. Maurizio Cecconi che pure lo sottoscrive ai sensi e per gli effetti della legge 7.6.1993 n. 183.

Firenze-Roma, lì 14 giugno 2019

Avv. Maurizio Bufalini

Avv. Maurizio Cecconi